

## Schema di contratto istitutivo del GEIE

*N.B.: il presente testo di contratto rappresenta solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete dei soggetti promotori. È opportuno rivolgersi ad un legale per ricevere assistenza specifica per la costituzione di un GEIE. Nessuna responsabilità potrà derivare all'autore dall'utilizzo del presente schema. Si noti che nel testo sono inserite indicazioni di clausole alternative od opzionali e note esplicative*

### **SCHEMA DI CONTRATTO PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – G.E.I.E.**

\_\_\_\_\_ (nome del Gruppo) – G.E.I.E

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

**DENOMINAZIONE MEMBRO / RAGIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA, DOMICILIO /SEDE LEGALE, N. REA REGISTRO IMPRESE, EV. N. ISCRIZIONE AL GRUPPO** *(informazioni obbligatorie per ciascun membro)*

#### **ARTICOLI DEL CONTRATTO COSTITUTIVO**

##### **I. DISPOSIZIONI GENERALI** *(requisiti obbligatori del contratto)*

Articolo 1: **Nome del GEIE**

Articolo 2: **Oggetto**

Articolo 3: **Sede**

Articolo 4: **Durata**

##### **II. FINANZIAMENTO DEL GEIE**

Articolo 5: Fondo comune

Articolo 6: Finanziamento

##### **III. MEMBRI**

Articolo 7: Ammissione di nuovi Membri

Articolo 8: Membri associati

Articolo 9: Recesso di un membro

Articolo 10: Espulsione

Articolo 11: Cessazione

Articolo 12: Cessione di partecipazione

Articolo 13: Diritti e obblighi del membro ritirato

Articolo 14: Diritto di controllo e ispezione

Articolo 15: Responsabilità

##### **IV. GOVERNANCE**

Articolo 16: Collegio dei membri

Articolo 17: Decisioni dei membri del Collegio

Articolo 18: Amministratori

Articolo 19: Potere degli amministratori e dei sostituti

Articolo 20: Organi opzionali

##### **V. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE**

Articolo 21: Anno finanziario

Articolo 22: Bilancio annuale

Articolo 23: Profitti e perdite del GEIE

Articolo 24: Scioglimento

Articolo 25: Liquidazione

##### **VI. DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 26: Controversie tra i membri

Articolo 27: Regolamento Interno

Articolo 28: Requisiti di forma, lingua del contratto

Articolo 29: Disposizioni finali

## Contratto costitutivo di un Gruppo Europeo di interesse economico – G.E.I.E.

Tra i sottoscritti:

- Società ....., di diritto ....., con sede legale in ....., iscritta nel registro ..... al numero....., codice fiscale ....., rappresentata da..... (ai sensi di .....)

- Società ....., di diritto ....., con sede legale in ....., iscritta nel registro ..... al numero....., codice fiscale ....., rappresentata da..... (ai sensi di .....)

- Società ....., di diritto ....., con sede legale in ....., iscritta nel registro ..... al numero....., codice fiscale ....., rappresentata da..... (ai sensi di .....)

È costituito un **Gruppo Europeo di interesse economico (G.E.I.E.)**, disciplinato dal Regolamento (CEE) N. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e dal d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240 - Norme per l'applicazione del Regolamento n. 85/2137/CEE (ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), al quale si applicano le disposizioni che seguono.

### I. DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 Nome del GEIE

Il GEIE è denominato:

**"GO EASE – G.E.I.E.: Rete Trans Europea per la Crescita Sostenibile delle Imprese sociali e Responsabili"**

laddove l'acronimo G.E.I.E. sta per "Gruppo Europeo di Interesse Economico" (d'ora in avanti denominato "Gruppo").

#### ART. 2 Oggetto

Il G.E.I.E. è un'organizzazione senza scopo di lucro, il cui scopo principale è lo sviluppo della cooperazione transnazionale tra le imprese sociali coinvolte nelle attività del progetto *"EASE&SEE Project Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe"* (finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma SEE - South East Europe), oltre il termine del progetto stesso.

Il Gruppo mira a sviluppare ed agevolare l'attività economica dei suoi membri, per permettere loro di migliorare i risultati dell'attività stessa; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso, poiché il suo ruolo ha carattere ausiliario rispetto all'attività economica dei membri.

L'attività del Gruppo avrà ad oggetto in particolare, le attività di:

- Lo sviluppo di una struttura operativa e di finanziamento sostenibile per la cooperazione transnazionale tra imprese sociali, le imprese for profit ed altri enti giuridici, nonché le persone fisiche, promuovendo sia il settore **del riciclo e riutilizzo** che il **settore dell'agricoltura sociale**, collegato alla **produzione alimentare o alla ristorazione, al fine di sviluppare la filosofia slow food ed iniziative di innovazione sociale;**
- Rappresentare gli interessi dei membri nei confronti di istituzioni pubbliche e private;
- **Scambio di informazioni**, esperienze e buone prassi tra i membri del gruppo, così come la formazione per i membri e la partecipazione congiunta a conferenze ed eventi;
- **Coordinamento e razionalizzazione delle attività promozionali dei membri**, così come l'incremento e la commercializzazione delle attività dei membri;
- **Facilitare e sviluppare le iniziative dei membri, migliorandone i risultati** (tramite attività di approvvigionamento comuni, vendita o scambio di beni e servizi tra i membri, centrali di vendita in paesi terzi, scambio di personale, condivisione di operazioni di gestione clienti o informazioni);
- **Partecipazione a gare per forniture** e a programmi finanziati da fondi pubblici;
- **Presentazione di progetti a valere su bandi di finanziamento nazionali o internazionali;** ricerca attiva di fondi al fine di realizzare gli scopi del gruppo; assistenza ai membri in materia di politiche comunitarie e partecipazione a bandi per forniture o sovvenzioni;
- **Promuovere la collaborazione con altre organizzazioni che hanno finalità simili** per: sviluppare attività di lobbyig, iniziative di commercializzazione, assistenza e cooperazione tecnica;

- **Acquisizione di esperienze di lavoro e collaborazione nell'ambito di un GEIE** (scambio di buone prassi, trasferimento di tecnologia, trasferimento del modello di business);
- **Monitoraggio giuridico delle aree interessate** (diritto del commercio internazionale, relativamente ai settori interessati, questioni di proprietà intellettuale, altre questioni legali).

Il ruolo del GEIE deve essere accessorio alle attività statutarie dei membri, in quanto prevale lo scopo di consentire ad essi di migliorare i risultati economici, piuttosto che sostituirsi ai membri nello svolgimento delle rispettive attività.

#### **ART. 3 Sede**

La sede del Gruppo è stabilita a .....

Presso tale sede è situata l'Amministrazione centrale del Gruppo.

Il presente contratto di gruppo è depositato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di ..... (Italia).

Presso lo stesso Registro saranno depositati gli atti indicati dall'art. 7 del Regolamento (CEE) N. N. 2137/85.

La sede può essere trasferita, insieme all'Amministrazione, all'interno del territorio della Repubblica italiana per decisione dei suoi membri. La decisione di trasferire la sede in un altro Stato dell'Unione Europea richiede il voto unanime dei membri e il rispetto delle procedure previste dall'art. 14 del Reg. 2137/1985.

#### **ART. 4 Durata**

Il Gruppo è costituito a tempo indeterminato e continuerà fino a liquidazione, in conformità con i termini di questo contratto e del Regolamento Interno.

### **II. FINANZIAMENTO DEL GEIE**

#### **ART. 5 Fondo comune**

Il Gruppo è costituito senza un fondo patrimoniale iniziale. Se del caso, la collegialità dei membri potrà decidere in qualsiasi momento all'unanimità di dotare il gruppo di un fondo patrimoniale. In tale sede, fisseranno l'entità del fondo, il valore di ogni quota ed il contributo in capo ai Membri.

#### **ART. 6 Finanziamento**

Il finanziamento del Gruppo è assicurato da:

- Sottoscrizioni o versamento di quote e contributi effettuate dai membri alle condizioni condivise collegialmente; altri termini e modalità applicabili a tali sottoscrizioni o altri contributi sono disciplinate dal Regolamento Interno.
- Pagamento dei servizi prestati a membri del Gruppo o a terzi: termini e condizioni di pagamento sono decise dagli amministratori;
- Eventuali quote di ingresso richieste ai nuovi membri, nella misura stabilita dalla collegialità dei membri, secondo le condizioni stabilite nel Regolamento Interno;
- Finanziamenti europei a fronte di progetti;
- Eventuali ulteriori mezzi di finanziamento compatibili con le finalità e la natura del Gruppo.

### **III. MEMBRI**

#### **ART. 7 Ammissione di nuovi membri**

La decisione di ammettere nuovi membri è adottata all'unanimità dalla collegialità dei membri. Il nuovo membro è esonerato dalla responsabilità per gli eventuali debiti sorti anteriormente alla sua ammissione.

L'ammissione di un nuovo membro può essere subordinata al versamento di una quota di ingresso, stabilita dai membri operanti collegialmente secondo le condizioni indicate dal Regolamento Interno.

L'ammissione di nuovi membri è possibile solo all'inizio dell'anno finanziario.

Il Regolamento Interno definisce la procedura di ammissione e il profilo richiesto al nuovo membro con riferimento al settore di attività, nel rispetto dei requisiti imposti dall'art. 4 del Regolamento (CEE) N. 2137/85.

#### **ART. 8 Membri associati**

Il GEIE potrà instaurare rapporti di collaborazione con altri soggetti aventi sede in uno Stato non membro dello Spazio Economico Europeo- SEE (cui aderiscono i 28 membri UE, Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Tali soggetti non saranno considerati membri, ma potranno acquisire lo status di "associati": il contenuto dei rapporti di cooperazione con questi ultimi saranno definiti dalla collegialità dei membri che delibererà a maggioranza. Condizioni e modalità di ammissione in qualità di "membri associati" sono definite nel Regolamento Interno.

### **ART. 9 Recesso di un membro**

Ogni membro del gruppo può recedere dal raggruppamento con l'accordo unanime degli altri membri. Se l'unanimità non viene raggiunta entro 3 mesi dal ricevimento di una comunicazione scritta, in seguito sarà sufficiente la maggioranza semplice dei voti.

Ogni membro del gruppo può inoltre recedere per giusta causa.

Il ritiro avrà effetto a seguito di avviso notificato agli amministratori almeno sei mesi prima della fine dell'anno finanziario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **ART 10 Espulsione**

Ogni membro della E.E.I.G. può essere espulso quando contravvenga gravemente agli obblighi oppure causi, o minacci di causare, grave disturbo al funzionamento del GEIE.

Ogni membro può anche essere escluso dal raggruppamento su uno dei motivi elencati nel Regolamento Interno.

La decisione di espellere un membro è presa dal Collegio dei membri tramite una maggioranza di tre quarti dei membri rimanenti. Il membro la cui espulsione è proposta deve essere sentito, ma non ha il diritto di partecipare al voto.

### **Art 11 Cessazione**

Un membro cessa di appartenere al gruppo:

- quando non soddisfi più le condizioni fissate dall'art. 4 del Regolamento (CEE) N. 2137/85 e quelle condivise dai membri nel Regolamento Interno;
- in caso di decesso, se membro del gruppo è la persona fisica (in questo caso, l'autorizzazione ad ammettere il suo successore per il raggruppamento sarà dato dai restanti membri all'unanimità);
- in caso di liquidazione del membro; non influisce invece sull'appartenenza al " GO EASE - GEIE " il semplice cambiamento di forma giuridica di un membro fino a quando il nuovo soggetto giuridico è conforme alle norme vigenti nello Stato membro in cui svolge la sua professione, fino a quando la nuova entità giuridica agisce come successore legale della ex società e fino a quando il soggetto giuridico, così modificato, corrisponde ancora al profilo appartenenza definito nel Regolamento Interno;
- se è stata decisa la liquidazione del membro;
- se è stata aperta una procedura di insolvenza sul patrimonio del membro.

### **ART. 12 Cessione di partecipazione**

Ogni membro può cedere la sua partecipazione, o parte di essa ad un altro membro del Gruppo o ad una terza parte che abbia i requisiti necessari. Tale cessione non avrà effetto senza l'autorizzazione, per voto unanime, degli altri membri. In caso di cessione, il membro continua ad essere responsabile per le obbligazioni del Gruppo assunte anteriormente allo scioglimento del rapporto. Tale cessione avrà effetto solo alla fine dell'esercizio finanziario.

### **ART. 13 Diritti e obblighi di membro ritirato**

Quando un membro cessa di appartenere al Gruppo per un motivo diverso dalla cessione dei suoi diritti, di cui all'articolo 12, il valore dei diritti e degli obblighi è determinato tenendo conto della situazione delle attività e passività del G.E.I.E. esistente nel momento in cui avviene il ritiro.

### **ART. 14 Diritto di controllo e ispezione**

Ciascun membro ha il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sugli affari del gruppo e di prendere visione dei libri e dei documenti contabili e amministrativi del Gruppo, previo adeguato preavviso.

### **ART. 15 Responsabilità**

I membri rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni di qualsiasi natura del Gruppo verso i terzi. La legge nazionale determina le conseguenze di tale responsabilità.

Fino alla chiusura della liquidazione del Gruppo, i singoli membri sono tenuti a soddisfare i creditori del Gruppo solo dopo che i creditori abbiano chiesto il pagamento al Gruppo e non siano stati da questo soddisfatti entro un congruo termine.

Il nuovo membro è esonerato dalla responsabilità per gli eventuali debiti sorti anteriormente alla sua ammissione.

Questa opportunità, offerta dall'art. 26 del Reg. (CEE) N. 2137/85, è opponibile ai terzi alle condizioni di cui all'art. 9, co.1 del Regolamento sul GEIE, solo se sia stata pubblicata conformemente all'art. 8 dello stesso Regolamento.

Sulla base di uno specifico contratto tra il Gruppo e un terzo, è possibile escludere o ridurre la responsabilità di uno o più membri per un determinato debito, come previsto dal Reg. (CEE) N.2137/85 (10° considerando), a condizione che il terzo abbia espresso il suo consenso.

Nei rapporti fra i membri le obbligazioni del Gruppo si suddividono in proporzione alla partecipazione di ciascun membro ai profitti e al fondo patrimoniale, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Interno. Il Collegio dei Membri può, infatti, approvare all'unanimità, una distribuzione delle responsabilità differenziata tra i membri e prevedere una partecipazione differenziata ai risultati economici del Gruppo, sulla base di diversi livelli di contribuzione<sup>1</sup>.

In difetto di pattuizioni, la ripartizione delle responsabilità avviene in parte uguali tra i membri.

#### IV. GOVERNANCE

##### **ART. 16 Collegio dei membri**

Sono Organi del Gruppo i membri che agiscono collegialmente, così come l'amministratore o gli amministratori. Tutti i membri del Gruppo costituiscono il Collegio dei Membri, che prende le decisioni necessarie alla realizzazione degli scopi.

##### **Forma dei meeting**

Il Collegio dei membri sarà consultato quattro volte l'anno. La consultazione avverrà nelle seguenti forme:

- Meeting in presenza o
- Meeting telefonico – conference call
- Skype meeting
- Meeting attraverso piattaforma di comunicazione on line o altra nuova tecnologia adeguata allo scopo.

##### **Meeting annuale generale**

Il Collegio dei Membri si riunisce fisicamente (assemblea generale) almeno una volta l'anno, per approvare lo stato patrimoniale e il conto economico; per decidere in ordine al bilancio di previsione; per deliberare i versamenti dei soci. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.

L'assemblea è validamente costituita soltanto con la partecipazione della metà più uno dei membri. Essa delibera sugli argomenti all'ordine del giorno e può deliberare su altri argomenti solo a condizione che siano presenti e consenzienti tutti i membri. I membri possono farsi rappresentare da un delegato.

##### **Convocazione del meeting**

In caso di consultazione del Collegio dei Membri, gli amministratori convocano i membri via e-mail. I membri danno conferma di ricezione della convocazione entro cinque giorni lavorativi dopo l'invio della e-mail con esito positivo. Se un membro non fornisce riscontro, gli amministratori devono avvisare della convocazione anche per via telefonica.

In caso di un meeting in presenza, gli amministratori convocano l'incontro del Collegio dei membri con due mesi di anticipo. In tutti gli altri casi, gli amministratori convocano il Collegio dei membri due settimane prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

Se tutti i membri del gruppo sono presenti o rappresentati alla riunione, e se sono d'accordo sul deliberato, le decisioni possono essere adottate validamente anche se non sono rispettate tutte le disposizioni di legge o di contratto per quanto riguarda la convocazione della riunione.

##### **Chairperson**

I membri riuniti in collegio eleggono un Presidente di seduta a maggioranza semplice dei voti.

##### **Verbalizzazione**

Le riunioni dei membri devono essere verbalizzate. I verbali devono riportare data e luogo della riunione, partecipanti argomenti in ordine del giorno, tenore dei negoziati e delle decisioni adottate dai membri riuniti collegialmente. Il

---

<sup>1</sup> Gli accordi interni circa una partecipazione ai debiti del GEIE differente per ciascun membro non saranno opponibili a terzi. Tuttavia, la validità interna del patto di limitazione della responsabilità consentirà al membro escusso dai terzi, che abbia effettuato il pagamento in toto, di rivalersi sugli altri, i quali sono tenuti a pagare la loro quota del debito nella misura stabilita nel Patto e recepita dal Regolamento Interno.

membro verbalizzante deve essere menzionato nel documento e ad ogni membro deve essere trasmessa copia del verbale. Il verbale e l'elenco dei presenti vanno inseriti nel Registro dei Meeting, che sarà tenuto e conservato dall'amministrazione centrale del Gruppo.

#### **RT. 17 Decisioni dei membri del Collegio**

Ogni membro dispone di un voto. Il Collegio decide all'unanimità per:

- a) modificare l'oggetto del Gruppo;
- b) modificare il numero di voti attribuiti ad ogni membro;
- c) modificare le condizioni di adozione delle decisioni;
- d) modificare la quota contributiva di ogni membro o di alcuni membri al finanziamento del Gruppo;
- e) trasferire la sede del Gruppo in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE);
- f) ammettere nuovi membri, secondo le condizioni stabilite dall'art. 7 del contratto e dal Regolamento Interno;
- g) autorizzare la cessione della quota di un membro, o di parte di essa, ad altro membro o ad una terza parte che presenti i requisiti richiesti;
- h) liquidare il GEIE.

L'assemblea è validamente costituita e può deliberare solo se almeno la metà dei membri è presente o rappresentato. Se sono presenti o rappresentati meno del 50 % dei membri, deve essere convocata un'altra assemblea, con lo stesso ordine del giorno, da tenersi entro i tre mesi successivi alla seconda convocazione. La nuova riunione non è soggetta a un requisito di quorum.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo diversa disposizione delle clausole del presente contratto.

#### **ART. 18 Amministratori**

Il Gruppo è gestito da uno o più amministratori che possono anche non essere individuati tra i soci.

Possano altresì essere designati uno o più sostituti amministratori.

Gli amministratori e i relativi sostituti sono nominati e revocati dal Collegio dei membri a maggioranza dei presenti.

Essi sono nominati per un periodo di 2 anni. La nomina può essere revocata senza preavviso alle stesse condizioni dei loro nomina.

In occasione di ogni nomina i membri che agiscono collegialmente devono decidere se e in che misura gli amministratori e gli eventuali sostituti potranno ricevere compensi, in misura fissa o variabile, a carico le spese generali del Gruppo.

#### **ART. 19 Potere degli amministratori e dei sostituti**

Gli amministratori gestiscono il gruppo con tutta la diligenza necessaria, seguendo qualsiasi atto richiesto o ritenuto utile per il conseguimento degli scopi del Gruppo, ad eccezione di quelli non ammissibili secondo la legge, il presente contratto o il Regolamento Interno del Collegio dei Membri. Lo stesso vale per i sostituti amministratori laddove gli amministratori siano impediti per qualsiasi motivo.

In particolare, è compito degli amministratori:

- a) adempiere alle formalità di iscrizione e di pubblicità;
- b) curare la tenuta delle scritture contabili e gli altri adempimenti;
- c) tenere un elenco aggiornato dei membri, con relativo recapito;
- d) nominare i procuratori o sostituti, conferendo loro gli opportuni poteri.

Ruolo degli amministratori e limiti al loro potere di rappresentanza nei confronti dei terzi sono dettagliate dal Regolamento Interno. Eventuali limitazioni dei poteri degli amministratori sono opponibili ai terzi solo se pubblicati, ai sensi dell'articolo 7 (d), del Regolamento (CEE) N. 2137/85 "Regolamento del GEIE".

#### **ART. 20 Organi opzionali**

##### **1) Comitati Tecnici**

All'interno del Gruppo potranno essere attivati comitati tecnici, che potranno anche assumere la forma di gruppi di lavoro informali all'interno del GEIE.

La definizione, la composizione e l'organizzazione dei comitati tecnici o gruppi di lavoro informali sono contenute nel Regolamento Interno.

##### **2) Segreteria di Coordinamento**

Gli amministratori possono essere assistiti da una segreteria di coordinamento. Il ruolo e i compiti del segretariato di coordinamento sono stabiliti nel Regolamento Interno.

### **3) Collegio sindacale**

Se lo ritiene necessario, il Gruppo può dotarsi di un organo di controllo, con funzioni di sorveglianza, specificandone le funzioni nel Regolamento Interno.

Il Collegio dei membri può incaricare il collegio sindacale, quale consiglio di sorveglianza composto da esperti esterni, dell'audit sulla posizione finanziaria, sui conti annuali e sulla gestione.

Le sue funzioni sono stabilite nel Regolamento Interno.

## **V. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **ART. 21 Anno finanziario**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. In via eccezionale, il primo esercizio inizia il giorno dell'iscrizione del Gruppo al Registro delle Imprese e termina in ogni modo il 31 dicembre.

### **ART. 22 Bilancio annuale**

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale con lo stato patrimoniale ed il conto dei profitti e perdite, accompagnato da una relazione scritta sull'andamento dell'esercizio da sottoporre all'assemblea dei membri, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **ART. 23 Profitti e perdite**

La distribuzione dei profitti e perdite realizzati dal Gruppo avviene sulla base delle disposizioni pattuite dal Collegio dei Membri in materia di responsabilità, stabilite dall'art. 15 del presente contratto e dal Regolamento Interno.

Nel caso in cui l'esercizio dia luogo a profitti, i membri possono tra i membri proporzionalmente al grado di responsabilità pattuito, salvo che essi decidano di non distribuirli e trasferirli (in toto o in parte) al fondo di riserva.

Il saldo delle eccedenze delle uscite rispetto alle entrate sarà coperto dai membri proporzionalmente al grado di responsabilità pattuito per ciascun membro ed in osservanza di eventuali ulteriori limitazioni di responsabilità definite da specifici accordi contrattuali con terzi.

In assenza di pattuizioni, la ripartizione dei profitti e delle perdite del Gruppo avviene in parti uguali tra i membri.

### **ART. 24 Scioglimento**

Il Gruppo può sciogliersi per decisione di tre quarti del Collegio dei membri. Il Gruppo deve essere sciolto per:

- a) il decorso del termine fissato nel contratto
- b) la realizzazione dell'oggetto sociale o l'impossibilità a conseguirlo;
- c) il venir meno dei requisiti di cui al Reg. 2137/85 CE.

Lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione.

### **ART. 25 Liquidazione**

La liquidazione del gruppo e la chiusura della liquidazione sono disciplinate dal diritto nazionale.

Con la delibera che determina o accerta lo scioglimento del Gruppo, i membri nominano uno o più liquidatori, cui spetta adempiere agli obblighi di legge. Una volta effettuato il pagamento dei debiti e degli oneri del Gruppo, le eventuali eccedenze attive o passive sono ripartite tra i membri in proporzione ai conferimenti, come indicato nel Regolamento Interno oppure, in assenza di disposizioni, in parti uguali.

## **VI. DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 26 Controversie tra i membri**

Qualunque controversia sorga tra i membri in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo ed ogni rapporto connesso, sulla quale non è obbligatoriamente chiamata a pronunciarsi l'autorità giudiziaria, sarà sottoposta ad un mediatore o ad un comitato di mediatori incaricati dal Collegio dei Membri tramite una maggioranza di tre quarti dei membri.

Qualora la mediazione informale non pervenisse ad un accordo, la disputa sarà deferita al servizio di Mediazione della Camera Arbitrale di Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione.

Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le

controversie verranno definite mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro Unico.

Per controversie non risolvibili con l'arbitrato sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

La sede dell'arbitrato sarà la città di Venezia. Le lingue dell'arbitrato saranno l'Italiano e/o la lingua Inglese.

#### **ART. 27 Regolamento Interno**

Il Regolamento Interno allegato al presente contratto contiene disposizioni per l'esecuzione del contratto stesso, entro i limiti delle norme stabilite dalla legge e dal contratto e per le operazioni del Gruppo. In particolare, esso determina i diritti e gli obblighi dei membri, degli amministratori e dei loro sostituti.

I membri possono modificare le disposizioni del Regolamento Interno con una decisione presa all'unanimità.

I membri si impegnano al rispetto del Regolamento Interno in vigore al momento in cui si uniscono al GEIE.

In caso di conflitto tra il Regolamento Interno e questo contratto, il contratto prevarrà.

#### **ART. 28 Requisiti di forma, lingua del contratto**

Ogni accordo tra i membri, o tra il GEIE ed i membri, in merito a questioni relative alla membership, dovrà essere resa in forma scritta, per essere efficaci, a meno che non sia obbligatorio l'intervento notarile.

Questo si applica anche a qualsiasi rinuncia alla forma scritta.

Il contratto è redatto in lingua italiana e Inglese. Il testo in lingua Inglese del presente contratto fa fede come testo ufficiale. Per qualsiasi rapporto o comunicazione ufficiale tra i membri saranno utilizzate la lingua Inglese e/ o l'Italiano.

#### **ART. 29 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente contratto, vale il reg. CEE 2137/85 e il d.lgs. 240/1991 e ogni altra norma da quest'ultimo richiamata.

Qualora una delle disposizioni del presente contratto essere o diventare totalmente o parzialmente priva di effetto o il contratto risultasse contenere lacune, la validità delle restanti disposizioni non è pregiudicata.

La disposizione inefficace sarà sostituita da un'altra disposizione più ragionevole, che generi gli effetti attesi dalle parti contrattuali.

In caso di lacune, una norma si interpreta nel senso più vicino a quello che i membri avrebbero concordato se ne avessero percepito l'incompletezza.

Luogo e data

Sottoscritto da / in nome e per conto di: *(Firme dei membri fondatori)*

Nome del membro: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Sottoscritto da / in nome e per conto di:

Nome del membro: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Sottoscritto da / in nome e per conto di:

Nome del membro: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_